



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2023

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione. Dai dati disponibili più recenti, in Italia le persone con diagnosi di tumore costituiscono circa il sei per cento della popolazione, stima che è interessata da un incremento pari a tre punti percentuali per anno, anche in considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione. D’altra parte, anche grazie agli importanti progressi compiuti dalla scienza, soprattutto negli ultimi anni, sono notevolmente aumentate le possibilità di guarigione, nonché l’aspettativa di vita dei pazienti oncologici: nel nostro Paese, circa tre milioni e mezzo di persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore e, tra queste, il ventisette per cento può considerarsi guarito (Studio ISS-CRO, *International Journal of Epidemiology*, 2020; Fondazione AIOM, Associazione APAIM, 2021). Tuttavia, nonostante l’avvenuta guarigione clinica, moltissime persone sperimentano discriminazioni nell’esercizio dei propri diritti, incontrando barriere e ostacoli che non consentono loro di accedere, su base di parità rispetto al resto della popolazione, anzitutto a servizi finanziari, bancari e assicurativi. In materia, infatti, come testimoniato dall’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, esistono di-

scipline e prassi contrattuali che impediscono ai guariti l’apertura o il mantenimento di un’assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita o che impongono oneri o garanzie accessorie per accedere a servizi finanziari o bancari, quali tipicamente l’accensione di mutui. Prassi commerciale estremamente diffusa è quella di subordinare l’accensione di mutui alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita, pena il rigetto della richiesta. Più in generale, si richiedono al consumatore informazioni relative alle pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche. In altri termini, la persona guarita da tumore è costretta a dover scegliere se omettere tali informazioni, con il rischio che, ad esempio, la compagnia assicurativa opponga un rifiuto al pagamento dell’indennizzo, a causa dell’alterazione del rischio assunto o, all’opposto, se accettare l’eventualità che – fornite le informazioni relative alle pregresse condizioni di salute – l’operatore di servizi finanziari, bancari o assicurativi neghi la sottoscrizione del contratto o apponga clausole aggiuntive allo stesso, con un maggiore aggravio di costi e oneri in capo al consumatore. Il presente disegno di legge mira al superamento di tali ostacoli, in attuazione anzitutto dell’articolo 3, secondo comma, della Carta costituzionale, che sancisce appunto il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione (...) all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Come affermato dai più autorevoli esperti in materia di cura delle patologie oncologiche, infatti, al giorno d’oggi l’a-

spettativa di vita di coloro che sono guariti dal cancro è tale da non trovare giustificazione alcuna discriminazione tra consumatori nell'accesso a servizi finanziari, bancari, assicurativi che siano dettate da pregresse condizioni di salute. Il presente disegno di legge costituisce recepimento della risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2022, su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro - Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)). Tale risoluzione, nell'affermare che « le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro », chiede che i Paesi membri emendino le proprie leggi nazionali, garantendo che i sopravvissuti a patologie oncologiche non vengano discriminati rispetto al resto dei consumatori. In particolare, « chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età » (così Campo d'Azione IV, « Forte sostegno ai pazienti oncologici, ai sopravvissuti alla malattia e ai prestatori di assistenza », paragrafo n. 124). Inoltre, il presente disegno di legge si pone perfettamente in linea con il Piano europeo di lotta contro il cancro - COM(2021) 44 final. Il Piano europeo « mira non solo a garantire che i pazienti oncologici sopravvivano alla malattia, ma che vivano una vita lunga e soddisfacente, senza discriminazioni e ostacoli iniqui »; in particolare, si evidenzia il fatto che, « a causa della loro anamnesi, molti sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine ricevono sovente un trattamento iniquo per quanto riguarda l'accesso ai servizi finanziari: sebbene siano guariti da molti anni, se non addirittura da decenni, spesso vengono loro applicati premi proibitivi » (paragrafo n. 6). Il provvedimento in oggetto tiene in debita considera-

zione, altresì, le discriminazioni che colpiscono le persone guarite da patologie oncologiche nell'accesso alle procedure di adozione di minori, stabilendo precisi limiti alla possibilità di indagare le condizioni di salute dei soggetti richiedenti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, recante oggetto e finalità, specifica che lo stesso costituirebbe attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ovverosia dei principi di solidarietà, eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, nonché di garanzia della salute psico-fisica della persona umana. Inoltre, viene data attuazione al dettato di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dedicato al diritto al rispetto della vita privata e familiare, oltre che a numerose disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nuovamente sul rispetto della vita privata e della vita familiare, nonché sulla protezione dei dati di carattere personale, la non discriminazione, la protezione della salute e la protezione dei consumatori (articoli 7, 8, 21, 35 e 38).

Al fine di rimuovere le diseguaglianze e le discriminazioni nel godimento dei diritti economici e sociali da parte delle persone guarite da patologie oncologiche, l'articolo 2 afferma che il consumatore non è in alcun modo tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età (comma 1). Gli operatori finanziari, bancari e assicurativi devono fornire adeguata informativa circa tale diritto, di cui va fatta espressa menzione nei moduli e formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo di contratti e, laddove le imprese siano in possesso di tali dati - in precedenza forniti -, debbono procedere, previa comunicazione al soggetto interessato, alla cancellazione degli

stessi una volta trascorso il termine sopra menzionato (commi 2 e 3). Ai sensi del comma 4, la sanzione comminata per la violazione di tali prescrizioni è la nullità del contratto, una nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore e che può essere rilevata d'ufficio da parte del giudice (cosiddetta nullità di protezione). In considerazione del fatto che alcune neoplasie richiedono tempistiche differenti affinché chi ne è stato affetto possa considerarsi clinicamente guarito, il presente disegno di legge stabilisce, al comma 5 del medesimo articolo, che il Ministro della salute individui con proprio decreto le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici. Infine, si prevede che, entro centottanta giorni, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni diano attuazione alle disposizioni del presente disegno di legge, mediante apposite deliberazioni (comma 6).

Ai fini di rafforzare la protezione del consumatore guarito da patologie oncologiche, impedendo illegittime indagini sulle pregresse condizioni di salute ad opera di operatori di servizi bancari, finanziari e assicurativi, l'articolo 3 del presente disegno di legge introduce una modifica all'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In particolare, la novella legislativa prevede che sia considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche oltre il termine sopra richiamato ovvero che, trascorso tale termine prescritto, richieda al consumatore tali informazioni, ovvero che, sulla base di esse, si rifiuti di contrarre o

applichi oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive. Ne consegue la tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'articolo 27 del citato codice del consumo.

L'articolo 4 concerne le procedure di adozione, recando modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, si modifica l'articolo 22, comma 4, laddove si prevede che, tra le indagini relative alla personalità, alle attitudini e alla situazione ambientale dei richiedenti, siano ricomprese anche quelle inerenti allo stato di salute degli stessi, specificando che tali verifiche non possano avere mai ad oggetto pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età. Anche in tal caso, si prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, possa individuare per determinate patologie oncologiche diversi termini o particolari requisiti terapeutici (comma 1, lettera *a*). Conseguentemente, vengono emendati altresì l'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera *c*), e l'articolo 57, terzo comma, lettera *a*), della legge n. 184 del 1983, concernenti l'adozione internazionale e l'adozione in casi particolari (comma 1, lettere *b*) e *c*)).

Infine, l'articolo 5 reca disposizioni finali, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali - ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela dei consumatori - compiti di vigilanza sul rispetto della nuova disciplina in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche (comma 1) e precisando come dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 2.

(Accesso ai servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi)

1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età.

2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla con-

troparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

3. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono più venire in rilievo, ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi, previa comunicazione al soggetto interessato.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità dei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento e di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

5. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano, con proprie deliberazioni, gli interventi volti a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età, ovvero trascorso l'eventuale diverso termine stabilito con decreto del Ministero della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine prescritto, richiedano tali informazioni, ovvero che, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi

sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel rispetto delle sue finalità »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera *c)*, dopo le parole: « genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera *a)*, dopo le parole: « la salute » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela del consumatore, il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.